

OLTRE AL GIUDICE, C'È ANCHE LA VIA DELLA CONCILIAZIONE

Rullo di tamburi per la mobilità

Chi è scontento della sede, può ricorrere entro il 12/6

DI ANTIMO DI GERONIMO

Idocenti di scuola dell'infanzia e primaria, che ritengano di essere stati lesi in qualche loro diritto in sede di mobilità, possono presentare un'istanza di conciliazione all'ufficio scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi. Il rimedio previsto dall'art. 12 del contratto sulla mobilità di quest'anno e può essere fatto precedere da un reclamo, per il quale è previsto un termine di 5 giorni. I provvedimenti di mobilità sono stati pubblicati il 28 maggio. E dunque, il termine di presentazione dell'istanza di conciliazione scadrà il 12 giugno prossimo. Nel computo del termine, infatti, non si conta il giorno della pubblicazione del provvedimento. Il rimedio consiste in un tentativo di composizione bonaria della controversia, basato sulla discussione del caso direttamente tra il soggetto leso e l'amministrazione. Al termine del colloquio, se l'amministrazione ritiene di accogliere la domanda, si procede in tal senso. Ma se il tentativo non va in porto non resta che andare davanti al giudice. In entrambi i casi al termine della discussione la segreteria di conciliazione presso l'ufficio scolastico provinciale redige un verbale. E questo verbale, in caso di accoglimento della domanda è titolo esecutivo. Pertanto, se l'amministrazione non procede, l'interessato può promuovere un'azione esecutiva davanti al giudice, che non interviene nel merito, ma si limita a ordinare che sia data esecuzione a quanto contenuto nel titolo. Se invece l'amministrazione non concilia, il verbale di mancata conciliazione è titolo sufficiente ai fini dell'eventuale ricorso davanti al giudice. E quindi non è necessario at-

tenere la scadenza dei tre mesi previsti dal codice di procedura civile quale condizione di procedibilità della domanda. L'istanza va strutturata come un vero e proprio ricorso. E dunque, oltre ai dati anagrafici e quelli relativi alla qualifica, l'istante deve narrare succintamente il fatto e poi deve indicare le disposizioni che ritiene siano state violate a suo danno da parte dell'amministrazione. Per le questioni di mobilità il contratto prevede che si possa utilizzare la conciliazione negoziale entro il termine di 15 giorni. Ma una volta decorso tale termine è comunque possibile utilizzare la conciliazione collegiale. E cioè un procedimento, analogo negli effetti, ma più complesso nella procedura. L'istanza è strutturata in modo identico, ma il caso viene discusso presso la direzione provinciale del lavoro (alla quale va indirizzata la domanda) davanti a un collegio composto dal direttore o da un suo delegato, da un rappresentante dell'amministrazione e un rappresentante dell'istante. Al termine il collegio propone una soluzione e, se viene accettata, la controversia si intende risolta. Altrimenti, anche in questo caso, non resta che il ricorso al giudice. Il verbale è titolo esecutivo esattamente come quello della conciliazione negoziale. Esiste peraltro un'alternativa al giudizio ordinario (poco usata) che è l'arbitrato. La decisione dell'arbitro è vincolante per le parti. E qualora l'amministrazione non vi dia attuazione, è possibile promuovere una regolare azione esecutiva davanti al giudice ordinario. La conciliazione attualmente è obbligatoria, ma è in discussione in parlamento un disegno di legge (il cosiddetto collegato lavoro) che mira a renderla facoltativa.

©Riproduzione riservata

